



# Unione mese

## Notiziario mensile

Rif. n° u2307/04 del 23/04/2004

SL/ sp

Per: AMMINISTRAZIONE FISCALE/TRIBUTARIO

### SOCIETA' UNIPERSONALI. NOVITA' INTRODOTTE DAL DECRETO CORRETTIVO AI DECRETI DI RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO

#### Premessa

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2004 (Supplemento Ordinario n. 24), il D. Lgs. n. 37 del 6 febbraio 2004, recante *"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui la decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998"*.

Tra le varie modifiche introdotte, il decreto ha apportato due importanti precisazioni per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari cui sono tenute le società unipersonali.

La prima riguarda gli artt. 2362 e 2470 cod. civ. e prevede che, nel caso in cui il socio unico sia una persona giuridica, nella dichiarazione da iscrivere al registro delle imprese debba essere indicato lo **stato** di costituzione. La seconda concerne invece l'ultimo comma dell'art. 2250 cod. civ. ed estende espressamente anche alle SPA a socio unico l'obbligo di **indicazione negli atti e nella corrispondenza dell'esistenza dell'unico socio**, prima previsto per le sole SRL unipersonali.

#### 1. Indicazione dello stato di costituzione

Le condizioni previste dalle norme codicistiche per il mantenimento della responsabilità limitata in capo alla società unipersonale, sia essa SRL o SPA, sono:

- il **versamento integrale dell'intero ammontare del capitale sociale** al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo (art. 2342, co. 2, e art. 2464, co. 4), ovvero, nel caso di unipersonalità sopravvenuta, l'effettuazione dei versamenti ancora dovuti entro novanta giorni dal venir meno della pluralità dei soci (art. 2342, co. 3, e art. 2464, ult. co.);
- il deposito, da parte degli amministratori della società, per l'**iscrizione nel registro delle imprese di una dichiarazione contenente le generalità dell'unico socio**, entro trenta giorni dall'indicazione, nel libro dei soci, dell'atto, in conseguenza del quale si è determinata la concentrazione di tutte le azioni in mano ad un socio (art. 2362, co. 1, 2, 3, e art. 2370, co. 4). L'obbligo di pubblicità può essere adempiuto anche dallo stesso socio unico. La dichiarazione (art. 2362, co. 1, e art. 2470, co. 4) deve contenere l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o dello stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

Rispetto alla versione originaria degli artt. 2362, co. 1, e 2470, co. 4, il decreto correttivo ha aggiunto la parola **stato (art. 5, co. 1, lett. l, e lett. oo)**. Questa precisazione è finalizzata a facilitare l'individuazione del luogo di costituzione del socio unico che non sia una persona fisica.

Si ricorda che al mancato adempimento delle citate prescrizioni, gli artt. 2325, co. 2, e 2462, co. 2, collegano la perdita del beneficio della responsabilità limitata nel caso di insolvenza della società. Pertanto, nel solo caso di



# Unione mese

## Notiziario mensile

insolvenza, il socio unico risponde illimitatamente per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni si sono concentrate nella sua persona, sempre che i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dalle norme citate ovvero quando gli amministratori o anche il socio unico non abbiano provveduto alle forme di pubblicità previste.

### 2. Indicazione negli atti e nella corrispondenza

La seconda novità riguarda l'indicazione del carattere dell'unipersonalità negli atti e nella corrispondenza della società unipersonale.

In aggiunta al versamento dell'intero ammontare del capitale sociale (art. 2464, co. 3) ed al deposito della prescritta dichiarazione presso il registro delle imprese (art. 2470, co. 4), l'art. 2250, co. 4, nella versione antecedente la riforma, richiedeva che le SRL unipersonali dessero indicazione di tale carattere anche negli atti e nella corrispondenza. Questo ulteriore onere pubblicitario rispondeva a precise esigenze di trasparenza e di tutela di quanti venissero a contatto con una società a socio unico.

Benché analoga tutela meritava di essere disposta anche nell'ambito della nuova disciplina della SPA unipersonale, al momento della stesura del D. Lgs. n. 6/2003, il legislatore non aveva previsto tale adempimento anche per la società per azioni unipersonale, determinando uno squilibrio tra le prescrizioni pubblicitarie imposte nelle due discipline.

Al fine di ovviare a questo evidente difetto di coordinamento, l'**art. 6, co. 3, del decreto correttivo**, nella parte dedicate alle *Norme di coordinamento transitorie e finali*, ha opportunamente modificato il citato **art. 2250, ult. co.**, estendendo l'obbligo di indicazione del carattere della unipersonalità, negli atti e nella corrispondenza, anche alle società per azioni.

**Tuttavia, il mancato adempimento di tale ulteriore onere pubblicitario non espone la società inadempiente alla perdita del beneficio della responsabilità limitata.**

Questa conseguenza deriva dal fatto che il decreto correttivo si è limitato ad estendere tale onere pubblicitario alle SPA unipersonali, lasciando sostanzialmente invariate, nell'art. 2325, co. 2, le cause che determinano la perdita del beneficio della responsabilità limitata nel caso di insolvenza della società.

Analoga precisazione va effettuata, in merito alla disciplina della SRL unipersonale. In linea con quanto previsto anteriormente alla riforma, la nuova disciplina della SRL unipersonale **non annovera tra le ipotesi di cui all'art. 2462, co. 2, la mancata indicazione del socio unico negli atti e nella corrispondenza tra le ipotesi tassative che determinano la perdita del beneficio della responsabilità limitata.**

Per informazioni: Servizio Fiscale - 035.275223/221/216/289